



SCRUTINI FINALI- VALUTAZIONE IRC

a.s. 2023/2024

Scuola secondaria di I grado - Adempimenti fine anno scolastico 2023/2024

Snadir – Segreteria Nazionale
Roma – via del Castro Pretorio 30 - snadir@snadir.it

Quadro normativo:

1. decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017 -Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell'art.1, commi 180 e 181 lettera i) della legge 13 luglio 2015 n.107
2. articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"
3. decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017
4. nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019:
5. Nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0004155.07-02-2023

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023.

Nel 2022/2023 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato secondo le citate disposizioni normative, come di seguito riportate.

Requisiti di ammissione all'esame

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il

consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

1) La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7)

E' finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.

2) La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8)

E' intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- a. problemi articolati su una o più richieste
- b. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

3) La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9)

E' articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

- a) questionario di comprensione di un testo
- b) completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- c) elaborazione di un dialogo
- d) lettera o e-mail personale
- e) sintesi di un testo.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10)

Condotta collegialmente dalla sottocommissione (da tutto il consiglio di classe), valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13)

E' espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Certificazione delle competenze

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo

Sedi di esame e Commissioni (DM 741/2017, art 4)

Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Ai sensi del DL.vo 62/2017 che ha novellato l'esame di Stato di primo grado tutti i docenti del consiglio di classe fanno parte delle commissione d'esame, **per cui anche il docente di Religione**. La novità introdotta dal succitato decreto legislativo ha modificato quanto previsto dal Testo Unico: Per completezza, preciso che commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 185 del testo unico in materia di istruzione, che individuavano specificatamente i docenti componenti delle commissioni di esame, nonché le materie oggetto di esame, sono stati abrogati in due momenti successivi. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 ha abrogato i primi due commi, relativi alle materie di esame, mentre il decreto legislativo n. 62 del 2017 ha abrogato esplicitamente anche il successivo comma 3, riguardante la composizione della commissione.

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di **Presidente della commissione** il dirigente scolastico preposto. 4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai

sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria. 5. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il coordinatore delle attività educative e didattiche, di cui all'articolo 6, comma 6.7 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83. 6. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. 7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Riunione preliminare e calendario delle operazioni (DM 741/2017, art 5)

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di: a) riunione preliminare della commissione; b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi; c) colloquio; d) eventuali prove suppletive.

La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

Candidati assenti e sessioni suppletive (DM 741/2017, art 11)

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Correzione e valutazione delle prove (DM 741/2017, art 12)

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. 2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Voto finale e adempimenti conclusivi (DM 741/2017, art 12)

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

DM 741/2017

- 1) Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)
- 2) Articolo 15 (Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare)
- 3) Articolo 16 (Esame di Stato nelle scuole italiane all'estero)
- 4) Articolo 17 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti)
- 5) Articolo 18 (Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO – VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE E' DETERMINANTE A.S. 2023/2024

SCRUTINI FINALI

E' importante fare una distinzione: la questione dell'attribuzione del credito scolastico da parte dell'insegnante di religione è COSA DIVERSA da quella riguardante la validità del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell'insegnante di religione è DETERMINANTE per stabilire l'eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito il paragrafo successivo "Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante.").

VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DEL COMPORTAMENTO

La [Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009](#) e il [DPR n.122/2009](#) hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che “le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi”; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell'insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che “è espressa senza attribuzione di voto numerico” ([art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#)); nell'insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria ([art.4 della legge n.824/1930](#)) recepita [dall'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296](#).

Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.

L'art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente “[Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169](#)” approvato dal [Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009](#), ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il [D.M. n. 5 sulla “valutazione del comportamento degli studenti” del 16 gennaio 2009](#) e poi successivamente ha confermato il [DPR n.122/2009](#).

Si ricorda inoltre che ai sensi del [D.P.R. 751/85](#), del [D.Lgs. 296/94](#) e [D.P.R. 175/2012](#) l'insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.

SCRUTINI FINALI: IL VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE È DETERMINANTE. AVVISO AFFINCHÉ NON SIA DISCRIMINATO IL VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da

consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

E' utile ricordare che:

1. la valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
2. La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; [artt. 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#) ,[art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017](#)).
3. L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini ([art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#), [art. 2, comma 3 D.Lgs 62/2017](#)).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007;O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Riteniamo utile riportare un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

"L'alunno/a ha tratto dal percorso formativo dell'irc un profitto complessivo
..... (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera ...
....., ha evidenziato un interesse e capacità Il presente giudizio,
inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione
dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di

Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione / qualifica / stato), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dal D.P.R. 175/2012, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002, dall' O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, [art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009](#), [dalla Sentenza TAR – Lazio n.33433 del 15 novembre 2010](#)".

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: "Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe del(data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità ".

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

NORME E SENTENZE

- [Nota prot.4155 del 7 febbraio 2023. Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa](#)
- [DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62. NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO](#)
- [D.P.R. N.122 DEL 22 GIUGNO 2009](#)
- [CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI - N.2699/2007SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO – SEZ. III/QUATER - N.2408/2007](#)

- TAR TOSCANA - SENT. 5528 DEL 3 NOVEMBRE 2005 - LA DECISIONE DEL CDC ADOTTATA SENZA IL VOTO DETERMINATE DELL'IDR È ILLEGITTIMA
- TAR VENETO-SENTENZA N. 2829/05 DEL 10-2-2005. L'INSEGNANTE DI RELIGIONE DEVE PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE IN SEDE DI SCRUTINIO E IL SUO VOTO VALE
- CONSIGLIO DI STATO, ORDINANZA CAUTELARE, N. 5822 IN DATA 3 DICEMBRE 2004. NON RITIENE CHE IL VOTO DEL DOCENTE DI RELIGIONE PERDA OGNI RILEVANZA AI FINI DELLA VOTAZIONE FINALE
- TAR TRENTO - SENTENZA DEL 27 OTTOBRE 2000, PUBBLICATA IL 21-12-2000. L'IDR RIENTRA A PIENO TITOLO FRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE, CON VOTO EQUIVALENTE A QUELLO DEGLI ALTRI DOCENTI
- TAR LAZIO N. 7101 DEL 15 SETTEMBRE 2000. GLI STUDENTI FRUITORI DELL'IRC HANNO DIRITTO A VEDERSI RICONOSCIUTO L'IMPEGNO E IL PROFITTO MOSTRATO IN UNA MATERIA DI INSEGNAMENTO DI PARI DIGNITÀ FORMATIVA E CULTURALE DELLE ALTRE DISCIPLINE
- TAR LOMBARDIA - SENTENZA DEL 7 MAGGIO 1999 N. 3064. E' ILLEGITTIMA L'OMESSA CONSIDERAZIONE DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE AI FINI DEL COMPUTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORANZA
- TAR TOSCANA - SENT. 1089 DEL 10 DICEMBRE 1998 - LA DECISIONE DEL CDC ADOTTATA SENZA IL VOTO DETERMINATE DELL'IDR È ILLEGITTIMA
- CGA SICILIA, ORDINANZA N. 130 DEL 14 FEBBRAIO 1996. RESPINTA L'ISTANZA DI SOSPENSIVA. NELLO STRUTINIO FINALE IL VOTO DELL'IDR VALE
- TAR SICILIA, SEZIONE CATANIA, ORDINANZA N.2304 DEL 19 SETTEMBRE 1995. IL VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE DEVE ESSERE CONTEGGIATO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORANZA
- TAR PUGLIA-LECCE-SEZIONE I SENTENZA N.5 DEL 5 GENNAIO 1994. IN SEDE DI ESAMI E SCRUTINI IL VOTO DEL DOCENTE DI RELIGIONE, OVE DETERMINANTE, HA CARATTERE DECISIONALE E COSTITUTIVO DELLA MAGGIORANZA

SOMMARIO

Esami di Stato nel primo ciclo a.s. 2022/2023	1
SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO – VOTO DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE E' DETERMINANTE a.s. 2022/2023.....	7
Scrutini finali	7
Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento	8
SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante. Avviso affinché non sia discriminato il voto dell'insegnante di religione.....	8
Norme e Sentenze	10